

APPENDICE 2

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

N.B. ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità di cui al criterio B della tabella riportata all'art. 21, paragrafo 21. 1, gli interventi devono essere indicati nella diagnosi energetica allegata all'istanza, la quale deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs. n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019.

- a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi;
- d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi.